DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESERCIZIO DOMICILIARE DEL VOTO PER TALUNI ELETTORI, PER LA RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLO SCRUTINIO E PER L'AMMISSIONE AI SEGGI DI OSSERVATORI OSCE, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE

Art. 3-quinquies

Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale

All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: "due nomi" sono sostituite dalle seguenti: "un nome". All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "tre".

Versione in vigore dal 29 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche
Estremi	Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-esercizio-domiciliare-del-voto-per-taluni/art-3-quinquies-nomina-di-scrutatori-e-composizione-della-commissione-elettorale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it